

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO INTERCOMUNALE – CdRI

Approvato con delibere dei Consigli Comunali

COMUNE DI BAGNARIA ARSA delibera CC n.XXXX del XXXXXXXXX

COMUNE DI PALMANOVA delibera CC n.XXXX del XXXXXXXXX

COMUNE DI TORVISCOSA delibera CC n.XXXX del XXXXXXXXX

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI delibera CC n.XXXX del XXXXXXXXX

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e la gestione del Centro del Riuso Intercomunale (di seguito CdRI) sito nel Comune di Bagnaria Arsa, quale struttura allestita a servizio dei cittadini e imprese operanti nel territorio dei Comuni convenzionati con il CdRI, in prima istanza: il Comune di Bagnaria Arsa, il comune di Palmanova, il comune di Torviscosa, il comune di Aiello del Friuli.
2. Nel CdRI si svolge unicamente attività di ritiro, esposizione e distribuzione di beni usati, ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, in buono stato di conservazione, anche da un punto di vista igienico, e funzionanti, che possono essere riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.
3. La finalità del CdRI sono le seguenti:
 - a. contrastare e superare la cultura dell'usa e getta;
 - b. sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
 - c. promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da gestire;
 - d. superare il diffuso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, dei furti nei centri di raccolta e del prelievo dai cassonetti;
 - e. dar vita ad un'attività di sostegno alle fasce disagiate della popolazione, consentendo la possibilità di acquisire a titolo gratuito beni usati, idonei ad un efficace utilizzo per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi;
 - f. generare nuove forme di lavoro garantendo una possibilità occupazionale alle persone senza impiego

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento richiamate le definizioni riportate nelle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1481, pubblicata nel BUR 5 agosto 2015, n. 31, si intende:
 - a. Ecopiazzola Intercomunale: il Centro di raccolta sito a Bagnaria Arsa limitrofo al CdRI in cui verranno conferiti i beni in deposito al CdRI non prelevati;
 - b. Comuni Fondatori del CdRI: i Comuni di Bagnaria Arsa, Palmanova, Torviscosa, Aiello del Friuli;
 - c. Comuni Convenzionati al CdRI: i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione per l'utilizzo del CdRI;
 - d. Comune Capofila: il Comune ove ha sede il CdRI;
 - e. Gestore del CdRI: soggetto incaricato alla gestione del Centro a fronte di apposita convenzione sottoscritta con il Comune capofila. Lo stesso opera con i propri operatori, quale addetti alla

gestione del CdRI che svolge attività di ricevimento, carico, scarico, tenuta dei registri e delle schede, gestione del materiale. Gli operatori potranno essere individuati nell'ambito del proprio personale o soggetti terzi individuati attraverso specifica convenzione;

- f. Conferitore: privato cittadino residente, impresa o ente con sede nel territorio dei comuni convenzionati, che, in quanto proprietari di un bene usato, lo consegnano al CdRI affinché possa essere prolungato il suo ciclo di vita;
- g. Utente: privato cittadino residente, impresa o ente con sede nel territorio dei comuni convenzionati che preleva un bene dal CdRI al fine di un suo riuso;
- h. Bene: oggetto, rientrante nelle categorie di seguito individuate, integro e funzionante che può essere utilizzato per le finalità originarie del bene stesso.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE e DESTINAZIONE

- 1. Il CdRI è situato nel Comune di Bagnaria Arsa in via Palmanova, limitrofo all'Ecopiazza Intercomunale.
- 2. Il CdRI è destinato a svolgere un servizio di ritiro, esposizione e consegna di beni destinati ad un loro riutilizzo, non inseriti nella filiera dei rifiuti. Il CdRI non svolge funzioni di raccolta rifiuti di alcuna natura o destinazione.

ART. 4 CONFERENZA DEI SINDACI

- 1. Viene costituita la Conferenza dei Sindaci composta dai sindaci, o loro delegati, dei Comuni Convenzionati al CdRI.
- 2. La conferenza dei Sindaci è presieduta dal sindaco, o suo delegato, del Comune capofila.
- 3. La conferenza dei Sindaci assume le determinazioni sulle scelte e decisioni previste dal presente Regolamento, a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. La Conferenza dei sindaci si riunisce, di norma, presso la sede del comune capofila.
- 5. La Conferenza è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qual volta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda un numero di Sindaci che rappresentino almeno il 20% del numero complessivo dei componenti della Conferenza. In questi casi la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
- 6. Entrano a far parte della Conferenza dei Sindaci i Comuni convenzionati al CdRI anche successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

ART. 5 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DOTAZIONE

- 1. Il CdRI è costituito da una struttura dedicata ed è allestita nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza del lavoro.
- 2. Il CdRI è suddiviso in quattro zone, nell'ambito del quale vengono svolti, in sintesi, i seguenti servizi:
 - a. **AREA ACCETTAZIONE:** nella quale il bene viene presentato al centro di riuso da parte del conferitore. Il bene viene sottoposto ad una valutazione preventiva da parte di un operatore che verifica la qualità di conferitore e l'effettiva possibilità di riuso del bene donato. In caso di verifica positiva avviene, previa registrazione, la consegna del bene al centro di riuso. La registrazione della consegna del bene avviene tramite la compilazione del Modello 1 con la quale il conferitore dichiara di donare il bene al fine del suo riuso. Il centro di riuso può essere dotato di apposita strumentazione per informatizzare la fase di accettazione tramite l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi, della Tessera Sanitaria o di apposita scheda fornita dai Comuni. Ogni consegna può

prevedere la donazione di uno o più beni. I dati raccolti in fase di registrazione della consegna dei beni possono essere utilizzati per l'applicazione al conferitore di un'eventuale incentivazione mediante sgravio tariffario in funzione dei quantitativi consegnati. I beni usati derivanti da attività di sgombero effettuata da parte del gestore del centro di riuso sono conferiti direttamente nel deposito iniziale, in quanto la fase di accettazione si intende compiuta presso la sede dello sgombero ove avviene la compilazione del Modello 1.

- b. AREA IMMAGAZZINAMENTO: dopo la fase di accettazione i beni vengono collocati nell'area di deposito iniziale dove vengono catalogati, ovvero ne viene verificata la funzionalità, prima del posizionamento nel magazzino. La compilazione del catalogo dei beni usati prevede l'attribuzione della categoria e della tipologia secondo il repertorio di catalogazione di cui al Modello 3 e l'assegnazione della posizione di magazzino. È preferibile che al catalogo venga allegata la documentazione fotografica dei beni immagazzinati, al fine di favorire lo scambio dei beni per mezzo della Rete dei centri di riuso. Può essere previsto l'immagazzinamento nell'area di esposizione di beni particolarmente ingombranti, quali i mobili e gli elettrodomestici di grandi dimensioni;
 - c. AREA ESPOSIZIONE nella quale avvengono la scelta, nell'area di esposizione gli utenti possono prendere visione dei beni catalogati, assistiti dal personale del centro di riuso. I beni non immagazzinati nell'area di esposizione sono prelevati dall'area di magazzino dal personale e trasportati nell'area di esposizione per la visione da parte dell'utente.
 - d. AREA REGISTRAZIONE E PRELIEVO (che coincide in parte con l'area accettazione): nella quale avviene la registrazione dei beni da prelevare tramite la compilazione del Modello 4 e lo scarico dal catalogo dei beni usati. Il bene dopo il prelievo da parte dell'utente deve essere scaricato dal catalogo dei beni usati (Modello 2);
3. Il CdRI è dotato di:
- a. registro carico e scarico beni e registro utenti;
 - b. mobili e attrezzature tecniche per l'esposizione dei beni;
 - c. attrezzature informatiche e sistema informatico;
 - d. cartellonistica e segnaletica.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO:

1. L'accesso ai conferitori e agli utenti è consentito esclusivamente nei giorni e nell'orario di apertura e nelle aree di accettazione e di esposizione.
2. Il conferimento dei beni usati deve avvenire in condizioni tali da garantirne la conservazione, al fine da evitare danneggiamenti che ne possano compromettere la funzionalità o che possano determinare rischi per la salute e per l'ambiente.
3. L'accesso con automezzi all'interno del CdRI è consentito esclusivamente per la consegna e il prelievo di beni.
4. Non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.
5. Gli utenti che prelevano i beni al CdRI compilando la dichiarazione di cui al Modello 4 sollevano il gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio. L'adeguamento e verifica alla normativa vigente del bene prelevato è a carico dell'utente.
6. Dall'attività del CdRI non deve derivare alcun lucro, né vantaggio diretto o indiretto per privati che svolgono attività con fini di lucro; pertanto è vietato il prelievo di beni da parte degli operatori dell'usato con fini di lucro. Qualora, venga accertato che chiunque, usufruendo del riuso, faccia commercio con i materiali prelevati o, ne smembra i componenti per recuperare parti pregiate (es.:

- rame, ottone, ecc.), trasformando il resto in rifiuti, verrà disabilitato dalla procedura di ritiro e non potrà in alcun modo effettuare ulteriori prelievi.
7. È facoltà del gestore del CdRI effettuare attività di sgombero, presso locali pubblici o privati, di beni usati consegnati a titolo di donazione.
 8. Il gestore del CdRI, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati assicurando una verifica dello stato e della funzionalità dei beni usati affinché possano essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. Il Gestore potrà porre in essere minime attività di ripristino e/o riparazione, da eseguirsi esclusivamente a propria discrezione e volontariamente, senza pretesa di compenso alcuno.
 9. Il gestore del CdRI, potrà organizzare in collaborazione con artigiani del mestiere, artisti o cittadini, e previo accordo con la Conferenza dei Sindaci, percorsi didattico-educativi rivolti ad Istituzioni Scolastiche, Enti o gruppi di utenti, allo scopo di promuovere la pratica del recupero e della rigenerazione dei materiali.
 10. I soggetti conferitori e gli utenti sono tenuti a compilare gli appositi moduli predisposti in conformità alle Linee Guida regionali.
 11. I beni usati devono essere conferiti all'interno del CdRI direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente.
 12. All'interno del CdRI non possono essere svolte operazioni di trasformazione o riparazione dei beni conferiti al fine di un loro riutilizzo, fatta salva l'istituzione di laboratori e attività specifiche di recupero o educative (corsi, hobbistica, sostegno sociale, ecc.) da attivarsi con specifico provvedimento su richiesta dei privati/associazioni o per indirizzo proprio della Conferenza dei Sindaci.
 13. Il personale addetto è tenuto a mantenere il CdRI in uno stato di ordine e decoro, nel rispetto del presente Regolamento, ogni anomalia o problematica dovrà essere segnalata all'Ufficio tecnico del Comune capofila.
 14. Su decisione della Conferenza dei Sindaci, è possibile mettere a disposizione, a titolo gratuito, dei Servizi Sociali, degli Istituti scolastici, delle Onlus e delle Associazioni operanti nel territorio dei Comuni consorziati, gli oggetti presenti presso il Centro, destinati allo svolgimento della loro attività istituzionale.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI BENI CONFERIBILI

1. Al CdRI sono accettati beni di consumo che possono essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti categorie di beni accettati:
 - a. mobili ed elementi di arredo;
 - b. apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - c. indumenti;
 - d. casalinghi;
 - e. attrezzature sportive;
 - f. oggettistica;
 - g. giocattoli;
 - h. libri (esclusi quotidiani e riviste);
 - i. articoli per l'infanzia;
 - j. biciclette.

Il Modello 3 allegato riporta un repertorio di catalogazione dei beni usati accettati al CdRI. Il Comune capofila provvede all'aggiornamento del repertorio di catalogazione del Modello 3, su decisione della Conferenza dei Sindaci, tale aggiornamento non necessita di riadozione del presente regolamento da parte dei Comuni.

2. Non possono essere conferiti tipologie di beni diverse da quelli indicati nel Modello 3.
3. Non possono essere conferiti beni che, per il loro stato d'uso, condizioni igieniche, tipologia, sono destinati ad essere conferiti all'Ecopiazza.
4. L'operatore ha facoltà di non accettare tipologie di beni, anche se previste del presente Regolamento, qualora ritenute non gestibili sotto il profilo dell'eccessivo ingombro o della sicurezza per il centro o per gli operatori.
5. L'operatore ha facoltà di sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi, anche temporaneamente, in caso di mancato rispetto delle condizioni generali di funzionamento del centro medesimo onde garantire sempre la sicurezza dei conferitori, degli utenti e degli operatori, nonché la protezione dell'ambiente.

ART. 8 - MODALITA' DI CONSEGNA E DI PRESA IN CARICO DEI BENI USATI

1. Le procedure di consegna e presa in carico dei beni usati, condotte dagli addetti al servizio del riuso, sono indicativamente le seguenti. Un ulteriore riferimento è rappresentato dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1481, pubblicata nel BUR 5 agosto 2015, n. 31:
 - a. verifica delle caratteristiche del bene al fine di determinare o meno l'accettazione;
 - b. compilazione del registro carico dei prodotti;
 - c. compilazione della targhetta di catalogazione del bene corrispondente al n.ro di registro;
 - d. deposito per tipologia e gestione esposizione;
 - e. trasmissione periodica con cadenza quadrimestrale del report alla conferenza dei sindaci.
2. I beni consegnati sono affidati al gestore del CdRI il quale è responsabile della custodia degli stessi e non potranno essere richiesti in restituzione, una volta conclusa l'operazione di conferimento.
3. Il conferimento è gratuito e non potrà essere richiesto alcun contributo in denaro e/o altra utilità.
4. Periodicamente i beni presenti nel CdRI, non ancora prelevati, possono essere conferiti, a cura del Gestore del Centro, anche avvalendosi della collaborazione del personale messo a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, all'Ecopiazza Intercomunale.
5. I beni non più allocati nel CdRI devono essere conferiti nell'Ecopiazza dei Comuni di provenienza del bene.

ART. 9 - MODALITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO

1. Il gestore del CdRI verrà individuato con separato provvedimento a cura del comune Capofila, informando la Conferenza dei Sindaci.
2. La gestione del CdRI deve assicurare l'ottimizzazione del riuso di beni usati non ancora a fine del loro ciclo di vita, permettendo il loro ritorno in circolazione e riutilizzo.
3. La gestione del CdRI deve avvenire sempre nel rispetto del principio generali indicati dal presente Regolamento e nei vincoli che il materiale del Centro deve servire a coprire le necessità degli utenti che ne usufruiscono ed evitare che si sviluppi il commercio dei materiali prelevati e contrastarne l'accaparramento o un loro sfruttamento a fini commerciali.

ART. 10 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Al fine di garantire un corretto utilizzo da parte dell'utenza del CdRI potrà essere stabilito, con separato atto della conferenza dei Sindaci, il numero di versamenti e prelievi massimi.
2. Con separato atto della conferenza dei Sindaci verranno inoltre definiti gli orari di apertura del CdRI.

ART. 11 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL CENTRO

1. Le spese relative alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del CdRI sono a carico dei Comuni convenzionati, suddivise in misura proporzionale alla somma del numero degli utenti e conferitori di ogni Comuni.
2. A parziale ristoro dei costi già sostenuti dai Comuni Fondatori, tutti i nuovi Comuni che intendono convenzionarsi ai servizi del CdRI, alla firma della convenzione dovranno corrispondere una *tantum* così quantificata: una quota base di 5.000,00 (cinquemila) euro, sommata a una quota variabile quantificata in 2,00 (due) euro per ogni abitante del Comune (come rilevato nell'anno precedente). I proventi della quota base e quota variabile andranno ad abbattere le spese di gestione e manutenzione ordinaria di cui al punto 1.
3. La conferenza dei Sindaci definisce le modalità e i tempi della contribuzione come sopra definita, da parte dei comuni convenzionati.

ART.12 - MONITORAGGIO ATTIVITA'

1. All'interno del CdRI devono essere adottate idonee procedure di contabilizzazione dei beni movimentati, per consentire il monitoraggio dell'attività, anche con riferimento ai contributi introitati. Le informazioni relative ai beni in entrata/uscita, alla tipologia, alla movimentazione, ect. devono essere trasmessi con cadenza quadrimestrale alla Conferenza dei Sindaci.
2. I sindaci consorziati e loro delegati hanno libero accesso al CdRI per verifiche e monitoraggio del buon andamento del Centro e dell'osservanza del Regolamento e della Convenzione.

ART. 12 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività dell'ultima delibera consiliare di approvazione dei comuni Fondatori;
2. Il presente regolamento è stato predisposto in conformità alle Linee guida regionali, approvate con Deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1481, pubblicata nel BUR 5 agosto 2015, n. 31:
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, ed in particolare alle Linee Guida regionali vigenti.
4. E' demandata alla Conferenza dei Sindaci, con appositi successivi atti, la definizione delle modalità organizzative del servizio per la migliore gestione del Centro, nell'ambito dei principi/indirizzi espressi nel presente regolamento.